

COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

**Approvato con
deliberazione di
consiglio Comunale n. 9
del 26/05/2014**

**Modificato art. 17 con
deliberazione di
Consiglio Comunale n.
23 del 23/07/2019**

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)**

PARTE I: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

COMUNE DI LEFFE

INDICE SISTEMATICO

TITOLO 1

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 – Istituzione della Tassa

Art. 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Art. 3 – Gettito della tassa e costo del servizio

Art. 4 – Presupposto della tassa ed esclusioni

Art. 5 – Soggetti passivi

Art. 6 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 – Commisurazione della tariffazione

Art. 8 – Locali ed aree tassabili

Art. 9 – Computo delle superfici

Art. 10 – Tariffe per particolari condizioni d'uso - Riduzioni

Art. 11 – Agevolazioni

Art. 12 – Classificazioni di locali ed aree

Art. 13 – Deliberazioni di tariffa

Art. 14 – Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 15 – Denunce

Art. 16 – Accertamento e controllo

Art. 17 – Riscossione

Art. 18 – Funzionario responsabile

Art. 19 – Rimborsi

Art. 20 – Sanzioni

Art. 21 – Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Disposizioni transitorie

Art. 23 – Abrogazioni

Art. 24 – Norme di rinvio

Art. 25 – Validità del regolamento

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Questo regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina l'applicazione nel Comune di Leffe dell'imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'Entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Leffe, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'Utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Soggetto attivo della tassa è il Comune di Leffe, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o parzialmente, sul suo territorio.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, come previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, sono stabiliti dal regolamento comunale per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti interni ed assimilati.

3. Fermo restando che gli occupanti e detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta (centro abitato) sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.
4. La tassa comunque si applica per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti interni ed assimilati, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal precedente comma 3. Le condizioni previste al presente comma, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di raccolta ed al Competente Ufficio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla Tassa.
6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il limite di riduzione previsto dal presente comma 3.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
8. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 3

Gettito e costo del servizio

1. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A partire dal 2016 nella determinazione dei costi di cui al comma 1 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 1.

4. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statale per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 4

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera , continuativa, nei modi previsti dal regolamento di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati.
2. Nelle unità immobiliari adibita a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ed elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Sono escluse dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati (assimilati) in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.

Non sono, pertanto, soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni: di contro sono soggette alla tassa tutte le restanti superfici degli

insediamenti industriali, e pertanto qualsiasi superficie adibita a magazzino e deposito indipendentemente dalla sua destinazione d'uso.

Di conseguenza sono soggetti alla tassa:

- i magazzini e depositi di materia prima;
 - i magazzini e depositi di semilavorati;
 - i magazzini e depositi di prodotti finiti;
 - i magazzini e depositi di prodotti finiti destinati alla commercializzazione ed alla vendita;
 - i magazzini e depositi che si presume non producano rifiuti speciali e pertanto non assimilati ed assimilabili agli urbani, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti industriali artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che " per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e della aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fono agricolo, con esclusione delle stalle, dei fienili e delle serre a terra;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 527/88 come convertito con legge n. 45/1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:

gli uffici; magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni: i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa:

- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) e c) devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi.

6. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per

effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

7. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Resta ferma l'obbligazione – di dichiarazione e di versamento della tassa – di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali ad esempio, gli alloggi di custodia e simili.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle parti comuni delle fattispecie contemplate nel successivo comma 3.

8. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. L'Amministratore del Condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 5

Soggetti Passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore di sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito denuncia o in seguito a recupero di ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dal successivo art. 18, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste dal successivo art. 9 – imputabili al cambio di destinazione d'uso di un cespite tassabile o all'aumento o alla diminuzione della sua superficie tassabile, ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni della tassa contemplate dal precedente art. 4 – nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
 - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 15;
 - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del Tributo.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7

Commisurazione della tariffazione

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello stesso smaltimento, oppure per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotto, dei rifiuti solidi urbani ed al costo dello smaltimento

Applicando il comune il sistema di raccolta differenziato “ sacco secco – sacco umido”, come previsto dal “Regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani”, la tassazione viene articolata in funzione dei maggiori(frazione umida indifferenziata) o minori (frazione secca riciclabile) costi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Utenza.

In conseguenza le tariffe sono articolate in funzione del tipo di rifiuto che la destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte produce:

- a) prevalentemente umido-differenziato (negozi alimentari, bar ristoranti e simili)
 - b) prevalentemente secco-riciclabile (negozi altri generi, uffici e simili)
 - c) misto reso in forma differenziata (sacco secco – sacco umido, abitazioni, alberghi...)
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, garantendo la copertura al 100% dei costi come da piano finanziario dell'anno di riferimento.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrante rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);
- tutti i vani principali secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ed esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate da cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali e accessori adibiti a circo da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, (escluse le aree scoperte pertinenziali ed accessorie non adibite a verde) così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, e ricreativa, a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso – Riduzioni

1. E' facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nei limiti del 25%.
2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nei precedenti artt. 4 e 7 (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde), sono computate nel limite del 50%.
3. La tariffa unitaria è ridotta come da deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20.02.2003 come segue:
 - a) per le abitazioni con unico occupante: riduzione del 50% (tariffa al 50%);
 - b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
 - c) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
 - d) nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
 - e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30% (tariffa al 70%).

Le riduzioni di cui ai punti sopra non sono fra loro cumulabili sulla stessa unità immobiliare.

3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11 Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dalla tassa di cui all'art. 3 ed alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni :
 - a) riduzione della tariffa al 40 % (riduzione del 60 %) parificata alla riduzione spettante per le categorie con servizio parziale da applicare dall'anno successivo a quello ove si riscontrano interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuto (produttivo . commerciale , di servizio , industriale , artigianale ecc. con la sola esclusione delle civili abitazioni) per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 , comma 3 , del D.Lgs. 507/93.

Si precisa inoltre che :

L'esonero dalla privativa comunale per avvio al recupero :

- non può essere previsto a priori in sede di assimilazione ma è determinato in concreto dal successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o in mancanza altro idoneo documento ai sensi dell'art. 10, comma 3 , lett. b) e dell'art. 49 , comma 14 , del citato D.Lgs. n. 22/97 (per i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata pubblica , assoggettati a recupero presso insediamenti industriali in base agli accordi di programma di cui all'art. 22 , l'esonero dalla privativa riguarda la sola attività di recupero);
- comporta l'esclusione dall'obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti assimilati avviati al recupero a conseguentemente il diritto ad una riduzione a consuntivo della tariffa – tributo (e , a decorrere dal 2000 , della tariffa – corrispettivo) .

- può essere concesso ai soli utenti con una superficie dell'insediamento produttivo totale (inerente all'attività professionale , imprenditoriale , commerciale di servizio ecc.) superiore a mq. 1000 .

Inoltre , la determinazione a consuntivo della riduzione spettante comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa (ed in futuro , di tariffa) iscritta preventivamente a ruolo o comunque riscossa nei confronti degli operatori ma successivamente risultante non dovuta.

- b) sono esonerati dalla tassa i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento ;
- c) sono altresì , esonerate dalla tassa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune . L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del settore Servizi Sociali del Comune , attestante la sopracitata circostanza.

- 2) Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, con iscrizione a ruolo della tariffa ridotta del 60% relativamente all'anno d'imposta in oggetto (anno di prima istanza) e successivi, con obbligo da parte del contribuente di presentare annualmente la documentazione che comprova tale diritto.

L' Ufficio Tributi provvede a verificare tale documentazione ed a controllare quanto richiesto attraverso i propri mezzi (con verbali di organi esterni che comprovino quanto richiesto dai singoli contribuenti).

Nel caso in cui si verificasse discordanza tra quanto richiesto e quanto verificato, con conseguente negazione della riduzione, l'Ufficio provvederà automaticamente al recupero del 60% accordato anticipatamente, con l'applicazione delle relative sanzioni a norma di Legge.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

- 3) Le predette riduzioni ed esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali e le aree sono classificati nelle sottoelencate categorie secondo il loro uso e destinazione:

Classi e sottoclassi in cui viene articolata la tariffazione

N. PROGR	DESCRIZIONE
1	ABITAZIONI
2	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con regolare servizio
3	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con servizio parziale (1)
4	ABITAZIONI - Unico Occupante (2)
5	ABITAZIONI STAGIONALI
6	ALBERGHI (camere, sale, ingresso, esclusi bar e ristoranti) (3)
7	CINEMA-TEATRI
8	DISCOTECHES
9	MENSE AZIENDALI
10	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI
11	BANCHE – ASSICURAZIONI
12	ARTIGIANI - Piccoli laboratori
13	ATTIVITÀ' ARTIGIANE DI SERVIZIO (4) PER LE CATEGORIE AUTORIPARATORI, MOTORIPARATORI, CARROZZERIE E SIMILI RICOMPRESSE NELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PER LE CATERGORIE PARRUCCHIERI, ESTETISTI E CENTRI DI ESTETICA E ABBRONZATURA
14	INDUSTRIE – produzione
15	AUTOSERVIZI AUTOTRASPORTI-AUTOSCUOLE –AMBULANTI

16	AREE SCOPERTE (distributori)
17	PARCHEGGI COPERTI e simili
18	NEGOZI-COMMERCIO ALIMENTARI
19	COMM. ALIMENTARI STAGIONALI
20	NEGOZI GENERI ORTOFRUTTICOLI
21	NEGOZI/COMMERC.FIORI/PIANTE
22	SUPERMERCATI-IPERMERCATI
23	BAR-CAFFE'-HAMBURGHIERE
24	RISTORANTI-PIZZERIE
25	NEGOZI ALTRI GENERI
26	NEGOZI ALTRI GENERI STAG.
27	COMMERCIO ALL'INGROSSO
28	CHIOSCHI (generi vari)
29	CASE DI RICOVERO
30	SCUOLE, ASILI, ORATORI
31	ASSOCIAZIONI
32	MANIFESTAZIONI POLITICHE, SPORTIVE, SAGRE E SIMILI
33	NEGOZI ALTRI GENERI F. CENTRO
34	RISTORANTI-PIZZERIE F/CENTRO
35	UFFICI/SERVIZI FUORI CENTRO
36	BAR CAFFE' HAMBURGHIERE RIDOTTO
37	CINEMA TEATRI RIDOTTO
38	RISTORANTI STAGIONALI
39	UFFICI/SERVIZI STAGIONALI
40	SERVIZI IGIENICI
41	UTENTI PER I QUALI NON VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA (**)

- (1) Vie e/o zone ove il servizio non viene di norma effettuato "porta a porta" , ma in luoghi di conferimento fissi situati, normalmente, ad inizio della Via e sono: Via Monte Croce, Via Bozzola, Via Ceride Basse e loc. Ceride, e successive integrazioni.
- (2) Possibilità di riduzione della tariffa, su richiesta dell'interessato pari al 50%.
- (3) Bar e ristorante esistenti nell'albergo sono tassati separatamente, applicando le relative tariffe (n. 23 e 24).
- (4) Attività di servizio: artigiane-industriali-cooperative-individuali.

Integrato con elenco allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 115 del 03.06.1999.

(**)PER LE SUPERFICI DEGLI UTENTI CHE PRODUCONO RIFIUTI NON ASSIMILATI AGLI URBANI PER I QUALI NON VIENE PIU' EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA POSTA A PORTA VIENE APPLICATA LA TARIFFA DI APPARTENENZA AL 40% (RIDUZIONE DEL 60%)

ATTIVITA' ARTIGIANE ED INDUSTRIALI DI SERVIZIO DA INCLUDERE AL N. 13

- BARBIERI;
- PARRUCCHIERI DA UOMO E PER SIGNORA;
- LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE;
- IDRAULICI;
- ELETTRICISTI;
- ATTIVITA' DI RIPARAZIONI DI QUALSIASI TIPO TRA CUI:
 - a) riparazioni di autoveicoli;
 - b) riparazioni pneumatici;
 - c) motocicli;
 - d) apparecchi elettrici;
 - e) orologi e gioielli;
 - f) beni di consumo;
 - g) calzature ed articoli in cuoio;
- ATTIVITA' VARIE DI MANUTENZIONE;
- ISTITUTI DI BELLEZZA E DEL BENESSERE PSICOFISICO;
- SERVIZIO DI MANICURE E PEDICURE;
- SERVIZIO DI POMPE FUNEBRI ED ATTIVITA' CONNESSE;
- STABILIMENTI IRDOTERMALI E IDROPINICI;
- COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI;
- CONTROLLO DI QUALITA' E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI;
- STUDI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA;
- AGENZIA DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI;
- SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DEL PERSONALE;
- SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA;
- SERVIZI DI INVESTIGAZIONE;
- SERVIZI DI PULIZIA;
- SERVIZI DI DISINFESTAZIONE;

- STUDI FOTOGRAFICI;
- LABORATORI FOTOGRAFICI PER LO SVILUPPO E LA STAMPA;
- ATTIVITA' DI AEROFOTOCINEMATOGRAFIA;
- CONFEZIONAMENTO DI GENERI ALIMENTARI;
- CONFEZIONAMENTO DI GENERI NON ALIMENTARI;
- ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI;
- DATTILOGRAFIA E FOTOCOPIATURA;
- TRADUZIONI E INTERPRETARIATO;
- RICHIESTA CERTIFICATI E DISBRIGO PRATICHE;
- DISTRIBUZIONE MATERIALE PROPAGANDISTICO, COMPILAZIONE GESTIONE INDIRIZZI ED ELENCHI;
- IMPRESE ED ENTI DI GESTIONE ESATTORIALE;
- AGENZIE DI RECUPERO CREDITI;
- AGENZIA DI DISTRIBUZIONE DI LIBRI, GIORNALI E RIVISTE;
- SERVIZI DI GESTIONE DI PUBBLICI MERCATI E PESCE PUBBLICHE;
- DESIGN E STILIST RELATIVO A TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE GIOIELLERIA, MOBILI E ALTRI BENI PER LA CASA;
- ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURTO DI OPERE D'ARTE;
- ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI;
- ATTIVITA' DELLE LAVANDERIE PER ALBERGHI, RISTORANTI, ENTU E COMUNITA':
- SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE;
- ALTRI SERVIZI;
- ATTIVITA' DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI;
- AGENZIE IMMOBILIARI;
- STUDI DI CONSULENZA FINANZIARIA ED INFORMATICA;
- STUDI DI RICERCA;
- STUDI PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI;
- STUDI MEDICI – STUDI DI RADIOLOGIA E TERAPIA – LABORATORI DI ANALISI E DI ATTIVITA' SANITARIE;
- STUDI VETERINARI;
- STUDI DI ASSISTENZA SOCIALE;
- ATTIVITA' DI GESTIONE DI STADI, PISCINE,CAMPI DA TENNIS, IMPIANTI POLIVALENTI, IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE, SALE DA GIOCO;
- DISCOTECHES;
- STUDI DI STRAMPA E DI GIORNALISMO;
- ORGANIZZAZIONE SPORTIVE;
- UFFICI FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DI SERVIZIO DI CUI SOPRA;

2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenute nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

3. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'interno insediamento la tariffa prevista per detta attività.

4. Su in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche (distinte e separate contabilmente) gestite da un unico soggetto (quali, ad esempio, un'attività artigianale ed una di commercializzazione, anche di merci diverse da quelle prodotte nell'ambito dell'attività artigianale), la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

In assenza di distinzione si applica la tariffa dell'attività prevalente.

Art. 13

Deliberazione di tariffa

1. Le tariffe da applicare per l'anno di tassazione sono approvate entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Al fine del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminato in base alla loro classificazione economica, le eventuali circostanze che hanno determinato gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato ai sensi dell'art. 25 del D.L. 02/03/1989 n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24/04/1989 n. 144, dell'art. 21 del D.L. 18/01/1993 N. 8, convertito con modificazione nella legge 19/03/1993 n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzione tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze secondo le modalità in vigore.

art. 14

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la

tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 15

Denunce

1. I soggetti di cui all' art. 4 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dell'Ufficio Tributi stesso. I termini vale fino a eventuale modifica di Legge.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree commerciali e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi degli immobili (riferimenti catastali, natura dell'occupazione, destinazione d'uso e titolo di occupazione) e dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio fiscale, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale ed effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno degli obbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunale competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di messo invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 16

Accertamento e controllo

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 4, comma 1, avviso di accertamento in rettifica, a pena di scadenza entro i termini previsti per legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 17

Riscossione

L'importo del tributo e addizionale, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al comma 1 dell'art. 15, è riscosso tramite modello F24 o bollettino postale centralizzato tramite invio di avviso di pagamento.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in due rate di acconto e saldo con una distanza di sei mesi fra le due rate.

Per gli avvisi di pagamento non pagati spontaneamente si applica la procedura di riscossione spontanea/non coattiva tramite ruolo esattoriale o ingiunzione di pagamento.

Per gli atti di accertamento non pagati si applica la procedura di riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale o ingiunzione di pagamento.

Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 112 del 13 aprile 1999.

Per la Tari la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 18

Funzionario Responsabile

1. La giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del suddetto funzionario nei termini previsti dalla Legge.

Art. 19

Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini di cui alla legge n. 296/2006.
2. In alternativa è prevista la compensazione per le somme versate in eccedenza da applicarsi per lo stessa tipologia di tributo e sull'annualità in corso e sugli anni successivi fino ad esaurimento del credito.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al saggio legale in vigore.

Art. 20

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 Euro.
3. In caso di infedele denuncia, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 Euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 15, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 al Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e sanzione in conseguenza alle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi al saggio legale.

Art. 21

Contenzioso

1. Il ricorso avverso gli atti cui è consentito ricorrere deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'atto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALI

Art. 22

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso e cioè dal 01 gennaio 2014.

Art. 23

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge n. 147/2013 e delle normative specifiche del tributo in oggetto.

Art. 25

Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2014.

Ogni altra disposizione di regolamenti contraria od incompatibile con il presente Regolamento, si deve ritenere abrogata.